



## **Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica  
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Ai Soggetti iscritti al  
Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti

**OGGETTO:** Decreto Ministeriale n. 127 del 28 giugno 2024.

*“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.*

**Indirizzi per l’adeguamento degli impianti di recupero.**

Come noto, con decreto n. 127 del 28 giugno 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stabilito, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del d.lgs. 152/2006, i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, definiti all’art. 2.1, lettere a e b, cessano di essere qualificati come rifiuto a seguito di operazioni di recupero che producono aggregato recuperato.

L’art. 8 del decreto prevede l’adeguamento degli impianti in essere alla nuova disciplina, prescrivendo che *“Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006”.*

Il d.m. 127/2024 è entrato in vigore il 26 settembre 2024, pertanto l’adeguamento e l’aggiornamento della comunicazione di cui all’art. 8 richiamato devono essere effettuati entro il 25 marzo 2025.

Rilevato che l’applicazione del d.m. 127/2024 è circoscritta esclusivamente a rifiuti inerti derivanti da costruzione e demolizione e ad altri rifiuti inerti di origine minerale individuati dai codici EER elencati alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 al medesimo decreto, e che il d.m. 05/02/1998 e s.m.i. stabilisce quali codici EER possono essere sottoposti all’attività di

Provincia dell'Aquila Prot.0003259-07/02/2025-p\_aq-PG-0032-0009-P



recupero in procedura semplificata 7.1.3.a, l'adeguamento può essere realizzato soltanto per i rifiuti identificati con codice EER presente sia nel d.m. 127/2024 che nella tipologia 7.1 del d.m. 05/02/1998 (allegato 1, sub allegato 1). In tutti gli altri casi dovrà essere presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

Dovendo procedere all'esame delle comunicazioni di adeguamento e alla conseguenziale modifica delle iscrizioni al registro di cui all'art. 216.1 del d.lgs. 152/2006, si forniscono i seguenti indirizzi:

- ✓ l'unica attività oggetto di adeguamento sarà quella di cui al d.m. 05/02/1998, allegato 1, sub allegato 1, punto 7.1.3.a *“messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]”*;
- ✓ l'aggregato recuperato deve essere conforme ai criteri fissati dal d.m. 127/2024;
- ✓ per gli effetti dell'art. 8.1 del d.m. 127/2024 *“... Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 ... inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, sub allegato 1, e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto.”*;
- ✓ qualora la Ditta interessata non presenti la comunicazione di adeguamento alle disposizioni del citato d.m. 127/2024, la Provincia provvede a cancellare, dalla relativa iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti, l'attività di cui al d.m. 05/02/1998, allegato 1, sub allegato 1, punto 7.1.3.a, in quanto tale disposizione cessa di avere efficacia a norma dell'art. 184-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, il quale ne prevede la vigenza fino all'adozione dei regolamenti comunitari ovvero dei decreti ministeriali di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- ✓ le attività di *“utilizzo per recuperi ambientali”* e di *“utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali”* effettuate con l'**aggregato recuperato**, ottenuto dall'attività di recupero di cui al d.m. 05/02/1998, allegato 1, sub allegato 1, punto 7.1.3.a, aggiornato con il d.m. 127/2024,



sono escluse dalla normativa relativa alla gestione dei rifiuti in quanto tale materiale cessa la qualifica di rifiuto;

- ✓ qualora, invece, la Ditta intenda effettuare le attività di cui al d.m. 05/02/1998, allegato 1, sub allegato 1, punti 7.1.3.b e 7.1.3.c con i rifiuti identificati dai codici EER indicati dallo stesso d.m. 05/02/1998, senza che sugli stessi siano state effettuate le operazioni necessarie per la cessazione della sua qualifica di rifiuto, restano vigenti tutte le disposizioni di cui al d.m. 05/02/1998;
- ✓ la Ditta che intenda effettuare l'adeguamento deve presentare l'aggiornamento della comunicazione producendo:
  - relazione esplicativa sulle modalità operative che intende adottare, sul sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'allegato 1, comprensivo del controllo della qualità e del monitoraggio, nonché sul rispetto di quant'altro disposto dal d.m. 127/2024;
  - elaborato grafico nel quale risultino indicate le aree destinate alla verifica dei rifiuti in ingresso, al deposito dei lotti in attesa di certificazione, al deposito dei lotti verificati, nonché tutte le ulteriori modifiche rispetto al precedente assetto dell'impianto;
  - attestazione di avvenuta presentazione della comunicazione di aggiornamento al Comitato VIA per la necessaria valutazione in ordine alla "sostanzialità" delle modifiche da apportare;
- ✓ la documentazione deve essere presentata al competente SUAP anche per l'integrazione dell'AUA.

In caso di mancata presentazione della comunicazione di adeguamento entro il 25 marzo 2025, non sarà più possibile avvalersi del beneficio di cui all'art. 8.2 del d.m. 127/2024 e l'attività di recupero di cui all'art. 7.1.3.a deve essere sospesa.

I destinatari della presente nota circolare sono invitati a prendere atto delle nuove disposizioni e a mettere in campo le necessarie azioni per garantire la conformità dell'attività svolta.

Questa Amministrazione provinciale rimane in ogni caso a disposizione per i necessari chiarimenti.

Il Dirigente  
Ing. Andrea De Simone